

Tribunale di Tivoli

Il Giudice dell'Esecuzione Immobiliare

Lette le note di udienza;

letta la relazione del professionista delegato;

formula le seguenti

OSSERVAZIONI IN FATTO

Nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G.E. 2797/2008, a seguito della vendita del compendio pignorato, il creditore procedente ZZZZ per il tramite dell'allora difensore Giuseppe Arcidiacono, depositava dichiarazione di precisazione del credito e nota spese, chiedendo che le somme ivi indicate fossero liquidate "a mio nome, in qualità di difensore antistatario".

Nella predetta nota il credito azionato da ZZZZZZ veniva articolato in una quota chirografaria, in una quota richiesta in privilegio ai sensi dell'art. 2770 c.c. per spese sostenute nell'interesse comune dei creditori, nonché in un'ulteriore quota, anch'essa richiesta in privilegio, riferita ai compensi professionali del difensore del creditore procedente.

Successivamente ZZZZZZ revocava il mandato all'avv. XXXXXXXX e si costituiva con nuovo difensore, avv. VVVVVV la quale dichiarava di fare proprie le difese, le eccezioni, le deduzioni e i depositi documentali della precedente difesa.

Sulla base degli atti allora disponibili, il professionista delegato predisponendo un primo progetto di distribuzione, nel quale non veniva riconosciuta l'attribuzione diretta in favore dell'avv. XXXXXX, sul presupposto che dalla documentazione prodotta risultassero in capo alla società creditrice i pagamenti relativi alle spese vive della procedura.

Depositato il progetto di distribuzione, veniva fissata l'audizione delle parti ai sensi dell'art. 596 c.p.c. In vista di tale audizione, con comunicazione PEC del 12 maggio 2026, l'avv. XXXXXXXX rappresentava che il credito azionato da ZZZZZZ non era stato richiesto come assistito da privilegio ipotecario, che la società avrebbe sostenuto soltanto le spese vive e non anche i compensi professionali del difensore, e che il compenso dell'arch. BBB, esperto stimatore della procedura, non era mai stato corrisposto e avrebbe dovuto essere riconosciuto ai suoi eredi.

Nella medesima data perveniva altresì comunicazione dell'avv.AAAAA, nell'interesse degli eredi dell'arch.BBB, con trasmissione di documentazione relativa al decesso, alla successione e alle coordinate bancarie per il pagamento.

Alla luce di tali sopravvenienze documentali e delle osservazioni ricevute, il professionista delegato predisponendo un secondo progetto di distribuzione, nel quale veniva corretta la ricostruzione del credito di ZZZ. come originariamente chirografario, veniva riconosciuto il compenso professionale dell'avv. XXXX quale difensore antistatario, nei limiti dei compensi asseritamente non riscossi, con separazione rispetto alle spese vive anticipate dalla cliente, e veniva detratta dalla voce richiesta da ZZZ. la somma riferita al compenso dell'esperto stimatore, sul presupposto che detto compenso non fosse mai stato corrisposto, con conseguente attribuzione della relativa somma agli eredi del medesimo.

All'audizione fissata per il 13 maggio 2026 nessuna parte compariva e pertanto il professionista delegato redigeva verbale di mancata approvazione del progetto di distribuzione e rimetteva gli atti

al Giudice dell'Esecuzione, chiedendo di provvedere ai sensi dell'art. 512 c.p.c. e producendo un piano di riparto alternativo in formato editabile.

Il Giudice dell'Esecuzione, preso atto delle contestazioni sorte in sede distributiva, fissava quindi udienza ai sensi dell'art. 512 c.p.c., assegnando termine alle parti per formalizzare le rispettive posizioni e al professionista delegato per il deposito di apposita relazione.

Nel termine assegnato,ZZZZZZ., per il tramite dell'avv. VVVV, depositava memoria oppositiva, contestando il secondo progetto di distribuzione e chiedendo la conferma del primo progetto.

Il professionista delegato depositava quindi relazione di accompagnamento, nella quale ricostruiva la sequenza degli atti e delle contestazioni, osservando, in sintesi, che la comunicazione dell'avv. Giuseppe Arcidiacono non era stata resa quale difensore ormai revocato di ZZZZ., bensì a sostegno della propria pretesa creditoria quale difensore dichiaratosi antistatario; che la richiesta di attribuzione in suo favore era già contenuta nell'originaria precisazione del credito; che la società opponente non aveva documentato l'avvenuto pagamento dei compensi professionali al precedente difensore; e che, quanto al compenso dell'arch.BBBB, non risultava provato il pagamento da parte di ZZZZZZ..

Il delegato concludeva rimettendo ogni decisione al Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 512 c.p.c. ed esprimendo parere favorevole all'adozione del secondo progetto di distribuzione, ritenuto maggiormente conforme alle risultanze documentali acquisite e più corretto nell'individuazione dei soggetti effettivamente aventi diritto

Nelle note di udienza, la difesa di ZZZZ si richiamava a quanto già depositato e contestava le osservazioni del custode giudiziario, deducendo che il richiamo, nella comparsa di costituzione del nuovo difensore, alle precedenti difese non avrebbe comportato adesione alla richiesta di antistatarietà formulata dall'avv.XXXXX.

La medesima difesa sosteneva che l'antistatarietà potrebbe riguardare soltanto il difensore munito di procura nell'ambito della procedura e che, in caso di intervento di nuovo legale, la distrazione dovrebbe essere autonomamente richiesta dal difensore subentrante. Affermava, inoltre, di non avere mai formulato tale richiesta e di avere invece indicato la legale rappresentante di ZZZZZZ quale unica avente titolo alla percezione delle somme.

L'avv. VVVV deduceva altresì di avere prestato adesione al piano di riparto approvato dal Giudice in data 25 aprile 2026, ritenendo che ciò valesse, secondo la prospettazione della parte, quale rinuncia all'antistatarietà e che l'avv.XXXXX, ormai privo di mandato, non potesse recuperare autonomamente detta richiesta nella procedura esecutiva.

La difesa di ZZZZZZcontestava poi la legittimazione dell'avv. XXXXXXXXXa formulare contestazioni ex art. 512 c.p.c. o a pretendere la distrazione delle spese nel riparto, qualificandolo come soggetto ormai estraneo alla procedura a seguito della revoca del mandato.

A sostegno di tale prospettazione, la parte richiamava l'art. 93 c.p.c., nella parte in cui subordina la richiesta di distrazione alla qualità di "difensore con procura", e menzionava l'ordinanza della Corte di cassazione n. 31687/2019, indicata quale precedente nel senso dell'impossibilità per il difensore di formulare domanda di distrazione dopo l'estinzione del mandato per rinuncia o revoca.

Secondo la prospettazione di TRE C S.r.l., il rimedio di cui all'art. 512 c.p.c. sarebbe riservato ai creditori concorrenti, al debitore esecutato e al terzo assoggettato all'espropriazione, sicché l'avv. Giuseppe Arcidiacono non avrebbe titolo per introdurre contestazioni distributive né per sostenere richieste concernenti soggetti ulteriori.

La difesa contestava inoltre che il piano di riparto del 25 aprile 2026 fosse stato successivamente rimesso in discussione sulla base di doglianze ritenute irrituali, tardive e provenienti da soggetti terzi rispetto alla procedura, evidenziando che il custode giudiziario dovrebbe mantenere una posizione di imparzialità e neutralità rispetto alle parti.

Conclusivamente,ZZZZZ. chiedeva che il Giudice ripristinasse il piano originario approvato in data 25 aprile 2026, con liquidazione delle somme direttamente in favore della società, e rigettasse il nuovo piano di riparto proposto all'esito dell'opposizione ex art. 512 c.p.c., ritenuta dalla parte irrituale, tardiva e priva di idonea forma processuale.

Tanto premesso, il Giudice dell'Esecuzione Immobiliare formula le seguenti

OSSERVAZIONI IN DIRITTO

Sulla risoluzione delle controversie sorte in sede di distribuzione.

1.L'oggetto delle contestazioni, l'oggetto delle controversie distributive e la valenza dell'ordinanza decisoria del G.E.

L'oggetto di tale parentesi decisoria, come si desume dalla formulazione dell'art. 512 c.p.c., presenta carattere variabile, poiché la contestazione può investire profili diversi del progetto di distribuzione. Essa può riguardare, anzitutto, la sussistenza stessa di uno dei crediti azionati nella procedura. Può, ancora, concernere il relativo ammontare. Può, infine, appuntarsi sulla collocazione del credito, così come recepita nella bozza del progetto di distribuzione depositata dal G.E. Con specifico riferimento a quest'ultimo versante, la contestazione può investire tanto l'effettiva esistenza della causa di prelazione dedotta dal creditore e riconosciuta nel progetto, quanto il solo grado della prelazione medesima, ossia l'ordine di preferenza assegnato al credito nella distribuzione della massa attiva. Secondo una parte della dottrina, inoltre, nell'ambito delle controversie distributive può essere ricompresa anche la contestazione del diritto all'accantonamento riconosciuto, nella bozza del progetto, in favore di taluni creditori. Va osservato come l'ambito oggettivo delle controversie distributive non possa essere circoscritto alle sole contestazioni concernenti la sussistenza, l'ammontare o il grado dei crediti, dovendosi ricomprendere altresì ulteriori questioni che, pur potendo astrattamente essere veicolate attraverso l'opposizione agli atti esecutivi, acquistano concreta rilevanza per i creditori concorrenti solo nella fase distributiva.

In particolare non pare dubitabile che i creditori concorrenti possano far valere mediante opposizione distributiva sia la «non contestazione» dei crediti non titolati da parte del debitore esecutato, ai sensi dell'art. 499, ultimo comma, c.p.c., sia l'accantonamento che ritengano illegittimamente disposto. Invero, benché tali questioni dovrebbero, in astratto, essere dedotte mediante opposizione agli atti esecutivi, e dunque nel termine decadenziale di venti giorni, la loro incidenza pregiudizievole per gli altri creditori si manifesta normalmente solo al momento della distribuzione, salvo che il rilievo di quei crediti venga anticipato da attività endoprocessuali che ne impongano una precedente valutazione, come accade, ad esempio, in sede di conversione del pignoramento. Ne discende che esse possono essere dedotte nell'ambito della controversia distributiva senza soggiacere al suddetto termine decadenziale, secondo quanto affermato da Cass.Civ.n. 7107/2015.

Alle ipotesi appena richiamate può inoltre aggiungersi la controversia relativa alla natura tardiva dell'intervento, profilo anch'esso scrutinabile in sede distributiva, come riconosciuto da Cass.Civ.n. 26423/2020, e da Cass.Civ.n. 7556/2011,.

Deve invece escludersi che il G.E., in sede di distribuzione, possa sindacare i provvedimenti del giudice fallimentare con i quali siano stati liquidati il compenso del difensore della curatela fallimentare intervenuta nel procedimento ex art. 107 l. fall. e quello del curatore. Invero, nell'ipotesi di procedura esecutiva immobiliare iniziata o proseguita dal creditore fondiario dopo la dichiarazione di fallimento, la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni del fallito deve essere effettuata dal giudice dell'esecuzione sulla base dei provvedimenti emessi in sede fallimentare ai fini dell'accertamento, della determinazione e della graduazione del credito fondiario, come affermato da Trib. Torre Annunziata, 9-2-2022, in *Fa*, 2022, 726.

Chiarito il novero delle contestazioni che possono essere sollevate in fase distributiva, è ora necessario soffermarsi su quale sia l'oggetto del giudizio ex art.512 c.p.c.

Il tema è ricco di implicazioni pratiche, in quanto consente di fornire risposta ad una serie di ulteriori interrogativi: 1) l'ordinanza decisoria del GE ha valenza solo endoprocedimentale o produce effetti di accertamento anche al di fuori del processo esecutivo?; 2) quando può dirsi sussistente l'interesse ad agire ex art.100 c.p.c. (cioè l'interesse a sollevare contestazioni in fase distributiva, aprendo il relativo giudizio ex art.512 c.p.c.)?; 3) laddove a sollevare la contestazione sia chi subisce l'esecuzione, quali sono i rapporti tra lo strumento in esame e quello ex art.615 c.p.c.?

Per rispondere al primo quesito (quale sia l'oggetto del giudizio distributivo), occorre porsi un altro: qual è l'oggetto della domanda introdotta tramite la contestazione?

Secondo i principi generali del diritto processuale civile, infatti, l'oggetto del giudizio discende da quello della domanda e, segnatamente, dai suoi elementi identificativi classici: *petitum* e *causa petendi*.

Orbene, secondo tale tesi prevalente in dottrina ed accolta anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo Cass.Civ.n. 15439/2023. Pres. De Stefano. Est. Saija), la domanda introdotta tramite la contestazione presenta una *causa petendi* identificabile in una delle contestazioni summenzionate, ma un *petitum* molto specifico, rappresentato dalla richiesta di accertamento negativo del diritto processuale del creditore di partecipare al riparto.

Pertanto, anche laddove la contestazione assuma la forma della negazione (in tutto o in parte) del diritto di credito vantato, ciò che si chiede al GE di accertare non è l'inesistenza di tale diritto sostanziale, ma l'assenza del diritto processuale (che dal primo discende) di percepire le somme in sede di distribuzione.

Tale è dunque l'oggetto del giudizio ex art.512 c.p.c. Non l'accertamento dell'inesistenza della situazione giuridica sostanziale, ma l'accertamento dell'inesistenza di una sua specifica declinazione processuale. Si è dunque sostenuto come il contenuto delle controversie distributive non possa più essere individuato nell'accertamento del credito con valenza anche esterna al processo esecutivo bensì solo il diritto di partecipare al riparto.

Da ciò discende come, anche nel caso in cui ad essere contestato è il diritto di credito, esso non rientra nell'oggetto del giudizio. L'accertamento del GE riguarda solo il diritto a partecipare alla distribuzione e l'esistenza del relativo credito viene valutata solo in via incidentale.

Stando così le cose, è possibile cominciare a dare risposta agli interrogativi precedentemente elencati.

Va allora in primo luogo escluso che la decisione del GE (di accoglimento o rigetto della contestazione) possa produrre effetti anche al di fuori del processo esecutivo. Essa accerta infatti solo l'esistenza o l'assenza del diritto a partecipare al riparto, non anche l'esistenza o l'assenza del diritto di credito vantato in sede esecutiva. Da tali premesse una parte della dottrina trae una conseguenza condivisibile. Se, infatti, la controversia distributiva non dà luogo ad un accertamento pieno del rapporto obbligatorio sottostante, ma implica soltanto una cognizione incidentale funzionale alla corretta distribuzione del ricavato, deve coerentemente escludersi che la decisione resa in tale sede sia idonea a stabilizzare, con efficacia di giudicato sostanziale, la sussistenza e l'ammontare dei diritti

di credito fatti valere nel processo espropriativo. Ne discende, in primo luogo, che, una volta concluso il processo esecutivo, il debitore esecutato potrà nuovamente rimettere in discussione, in un autonomo giudizio di cognizione, l'esistenza o la misura del credito soddisfatto in sede distributiva, sperando, ove ne ricorrano i presupposti, l'azione di ripetizione dell'indebitato ex art. 2033 c.c., al fine di ottenere la restituzione di quanto pagato in attuazione del piano di riparto, anche quando la distribuzione sia avvenuta all'esito di una controversia ex art. 512 c.p.c. nella quale egli sia risultato soccombente. In secondo luogo, e specularmente, il debitore non potrà invocare in altra sede, quale giudicato sul rapporto sostanziale, il provvedimento eventualmente favorevole ottenuto nel giudizio espropriativo. Tanto l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 512 c.p.c., quanto il provvedimento reso all'esito dell'eventuale opposizione agli atti esecutivi, non assumono infatti la consistenza di una decisione idonea a fare stato sul rapporto sostanziale sottostante, restando confinati alla regolazione endoesecutiva della distribuzione e alla soluzione, in funzione meramente incidentale, delle questioni necessarie all'attribuzione del ricavato. L'effetto della decisione, dunque, è solo quella di confermare o modificare la bozza del progetto di distribuzione con riguardo alla posizione di un creditore.

Tale ultima osservazione ci consente di fornire risposta anche ad un altro dei quesiti summenzionati: quando sussiste l'interesse ex art. 100 c.p.c. a sollevare la contestazione?

Essendo tale l'effetto dell'eventuale ordinanza di accoglimento, un interesse ad agire è riconoscibile solo nel caso in cui dall'esclusione o dalla limitazione dell'altrui diritto a partecipare alla distribuzione la parte che sollevi la contestazione tragga un vantaggio diretto ed immediato proprio in sede di distribuzione (e non in altra sede), ricevendo una maggiore somma o, trattandosi dell'esecutato, potendo percepire quella parte delle somme che residuino a seguito del soddisfacimento degli altri creditori.

In breve, la contestazione circa la sussistenza o l'ammontare del diritto di credito può rappresentare la motivazione della domanda (*causa petendi*), non l'utilità richiesta al GE (*petitum*), che è invece costituita dalla modifica della bozza del piano di riparto per tramite della rimozione o del ricollocamento di un creditore (Cass.Civ.n. 3041/1972).

Come accennato, questa soluzione è quella accolta dalla Suprema Corte ed appare utile al riguardo richiamare alcune pronunzie particolarmente significative sul tema:

1) «La cognizione sommaria in funzione degli accertamenti necessari da compiersi dal giudice dell'esecuzione è regolata, sul piano dell'onere probatorio, dal principio per cui chi solleva la contestazione della posizione di vantaggio altrui coinvolta nella distribuzione, se tale posizione, quanto a ciò che è oggetto di contestazione, non emerge da elementi certi risultanti da ciò su cui chi la rivendica la fonda per partecipare alla distribuzione, non è onerato di dare la prova negativa dell'insussistenza di quegli elementi. Viceversa, è chi rivendichi la posizione di vantaggio a dover dare dimostrazione di tali elementi nel procedimento cui allude lo stesso art. 512 c.p.c. con il riferimento agli accertamenti necessari» (da notare come la Corte imputi a carico del contestato e non del contestante l'onere della prova, Cass.Civ.n. 10752/2016);

2) «L'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. e quella distributiva ex art. 512 c.p.c. divergono per l'oggetto – concernendo la prima il diritto di procedere all'esecuzione forzata (con

statuizione suscettibile di acquisire efficacia di giudicato sul diritto azionato e spendibile in ogni altra successiva eventuale controversia) e la seconda il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato nella singola procedura – e possono tra loro concorrere ed essere anche fondate sul medesimo fatto costitutivo, senza essere legate da un nesso di successione cronologica o di esclusività alternativa, in quanto l'interesse del debitore esecutato a contestare il diritto di agire "*in executivis*" (ancorché nelle sole residuali ipotesi previste del vigente art. 615, comma 2, ult. periodo, c.p.c., aggiunto dal d.l. n. 59 del 2016) è configurabile anche quando la procedura sia giunta alla fase distributiva e non è realizzabile mediante la proposizione della sola opposizione ex art. 512 c.p.c. » (da notare come la Corte escluda che la decisione ex art. 512 c.p.c., diversamente da quella ex artt. 615 e 616 c.p.c., possa produrre effetti esterni al processo esecutivo all'interno del quale è pronunciata, Cass.Civ.n. 15439/2023. Pres. De Stefano. Est. Saija);

3) «La diversità tra l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., proponibile anche nella fase della distribuzione del ricavato dalla espropriazione forzata, e l'opposizione di cui all'art. 512 c.p.c., è data dal differente oggetto delle due impugnazioni, l'una concernente il diritto a partecipare alla distribuzione (art. 512) e l'altra il diritto di procedere all'esecuzione forzata (art. 615), dovendosi ricercare l'ambito oggettivo ed i limiti di applicazione dell'art. 512 c.p.c. nel fatto che non possa formare oggetto di controversia in sede di distribuzione, ai sensi di tale norma, la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata. Pertanto, quando non occorra più stabilire, mediante l'opposizione di merito ex art. 615 c.p.c., se l'intero processo esecutivo debba venir meno in modo irreversibile per effetto di preclusioni o decadenze ricollegabili alla pretesa d'invalidità (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo nei confronti del creditore procedente (o di quello intervenuto, quando anche questi, munito di titolo esecutivo, abbia compiuto atti propulsivi del processo esecutivo, idonei a legittimare l'ulteriore suo corso), e quando, perciò, la procedura sia validamente approdata alla fase della distribuzione e non sussista questione circa l'*an exequendum*, ogni controversia che in tale fase insorga tra creditori concorrenti, o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti, o circa la sussistenza di diritti di prelazione, al fine di regolarne il concorso ed allo scopo eventuale del debitore di ottenere il residuo della somma ricavata (art. 510, comma 3, c.p.c.), costituisce una controversia prevista dall'art. 512 c.p.c., da risolversi con il rimedio ivi indicato» (da notare come la Corte rimarchi la necessità di un interesse ad agire che si risolva in un vantaggio in sede distributiva, anche laddove a sollevare la contestazione sia l'esecutato, Cass.Civ.n. 22310/2011).

2. La legittimazione attiva a formulare le contestazioni e la legittimazione passiva a resistervi nel giudizio ex art. 512 c.p.c.

Tanto premesso, giova rammentare come l'art. 512 c.p.c. elenchi tra i soggetti legittimati attivamente a formulare le contestazioni "i creditori concorrenti", il debitore esecutato ed il terzo che ha subito l'espropriazione.

È tuttavia necessario formulare qualche ulteriore precisazione in ordine al novero dei soggetti legittimati attivamente a sollevare le contestazioni, concentrandosi su questo aspetto preliminarmente l'oggetto della presente controversia distributiva.

Ebbene l'elenco contenuto nell'art.512 c.p.c. va certamente integrato includendovi il creditore ex art. 511 c.p.c. Egli è certamente legittimato a promuovere nel giudizio ex art.512 c.p.c. E ciò in quanto il suo credito è suscettibile di subire una riduzione per effetto del concorso con altri creditori (Cass.Civ.n. 735/1969). La stessa legittimazione spetta al curatore del fallimento per il caso in cui il GE (ora il delegato), nonostante il fallimento del debitore ed in difetto di manifestazione di volontà del curatore di subentrare nella procedura esecutiva, dia corso alla formazione della bozza del progetto di distribuzione e proceda all'audizione dei creditori (Cass.Civ.n. 12673/2022).

Non è invece possibile riconoscere una tale legittimazione a chi non sia qualificabile come creditore intervenuto, ancorchè privo di titolo esecutivo, all'interno del giudizio.

Tale è la posizione del procuratore dichiaratosi antistatario.

A tal proposito giova rammentare come a norma dell'art. 93 c.p.c. il difensore può chiedere che il giudice, con la sentenza di condanna alle spese, distraga in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che egli dichiara di avere anticipate. La finalità della distrazione è soprattutto quella di garantire al difensore maggiori garanzie di conseguire il proprio compenso.

Il provvedimento di condanna con distrazione è autonomo e distinto rispetto alla condanna alle spese, e costituisce una deroga ai principi generali secondo cui: le spese di lite devono essere rimborsate dalle parti alle parti, mentre in questo caso la pronuncia opera in favore di soggetti che parti non sono; il compenso al difensore è dovuto solo dal suo rappresentato o assistito, che ha poi il diritto - qualora riconosciuto vittorioso - di rivalersi sul soccombente. Per effetto della distrazione sorge un diritto di credito del difensore della parte vittoriosa direttamente esercitabile verso il soccombente, e questa situazione creditoria si aggiunge, in via alternativa, a quella sempre sussistente nei riguardi del proprio cliente: il difensore, pertanto, è libero di azionare il credito rivolgendosi all'uno o all'altro dei debitori (Cass. civ. Sez. III Sent., 12/11/2008, n. 27041).

Quanto all'ambito applicativo, sebbene l'art. 93 parli di «sentenza di condanna alle spese», è pacifico che l'istituto abbia portata generale, applicabile in ogni procedimento che comporti l'attribuzione definitiva del carico delle spese giudiziali, e quindi anche in seno al procedimento esecutivo (Cass. civ. Sez. I, 30/03/2000, n. 3879).

La richiesta di distrazione non soggiace a particolari rigori formali: vale per essa il principio della libertà delle forme, sicché è sufficiente la dichiarazione del difensore (contenuta in uno scritto o resa in udienza) di aver anticipato le spese già sostenute e non percepito gli onorari. Detta dichiarazione è assistita da una presunzione di veridicità. Così si esprime la giurisprudenza,

secondo la quale *"La richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese"* (Cass. civ. Sez. III, 06/04/2006, n. 8085; sulla non sindacabilità, quanto a rispondenza al vero, della dichiarazione resa dal difensore, cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 01/10/2009, n. 21070).

L'istanza non è neppure soggetta a termini processuali, e dunque può essere proposta in qualunque momento del processo, anche in sede di precisazione delle conclusioni, oppure oralmente all'udienza di discussione.

A questo ultimo proposito la Corte di cassazione ha osservato che *"La richiesta di distrazione delle spese in suo favore può essere formulata dall'avvocato anche nelle conclusioni o - come nella specie - in comparsa conclusionale, senza che per questo venga violato il divieto del "novum" nel giudizio di legittimità, atteso che, per tale domanda, che è autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla"* (Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 412 del 12/01/2006).

Da tali coordinate pretorie emerge dunque come nelle procedure esecutive l'art.93 cpc trovi applicazione ed il procuratore dichiaratosi antistatario debba essere qualificato come creditore, ma non anche come creditore intervenuto, salvo che non spieghi uno specifico atto di intervento.

Ove ciò non accada (come nel caso in esame) il procuratore resta allora privo della facoltà di sollevare contestazioni ex art.512 cpc.

Va inoltre rimarcato come poiché l'art. 93 c.p.c. legittima alla richiesta di distrazione delle spese solo il difensore con procura, tale domanda non può essere avanzata dal difensore dopo l'estinzione del mandato per rinuncia o revoca, ancorché la parte non abbia ancora provveduto alla sua sostituzione, in quanto l'art. 85 c.p.c., prevedendo l'inefficacia della revoca o della rinuncia alla procura sino alla sostituzione del difensore "nei confronti della controparte", non concerne il rapporto interno di mandato, dove la rinuncia e la revoca hanno effetto, come qualsiasi dichiarazione ricettizia, sin dal momento in cui siano state comunicate alla controparte negoziale (Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 31687 del 04/12/2019).

Ebbene nel caso in esame il mandato conferito al procuratore dichiaratosi antistatario risulta revocato, con conseguente inefficacia della sua dichiarazione di antistatarietà.

PQM

Rigetta le contestazioni ed approva il progetto di distribuzione sub A) allegato alla relazione del professionista delegato.

Si comunichi

Tivoli 4.8.26

Il Giudice dell'Esecuzione Immobiliare

Dott.Francesco Lupia